



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGOLAMENTO 24 maggio 2013, n. 3.

Norme per la riscossione dei contributi

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Nella seduta del 24 maggio 2013

in applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, visti specificamente:

- l'art. 35, comma 2, in base al quale, nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato:
 - a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
 - b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
 - c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori;
- l'art. 35, comma 3, in base al quale la riscossione del contributo annuale dovuto dagli iscritti agli Albi al CNF è compiuta dagli Ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF;
- l'art. 29, comma 3, secondo cui il Consiglio dell'Ordine territoriale è autorizzato:
 - a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
 - b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi;
- l'art. 29, comma 5, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare la riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 202, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza;
- l'art. 29, comma 6, secondo cui coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal Consiglio dell'Ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare, con la revoca della sospensione allorquando si sia provveduto al pagamento;
- l'art. 35, lett. o), che attribuisce al CNF la facoltà di proporre al Ministro della giustizia di sciogliere i Consigli dell'Ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- l'art. 33, comma 1, secondo cui il Consiglio dell'Ordine è sciolto:
 - a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
 - b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
 - c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico;

ADOTTA **il seguente regolamento.**

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, da parte dei Consigli degli Ordini territoriali, dei contributi previsti dall'art. 35, comma 2, della L. 31 dicembre 2012, n. 247.
2. Il regolamento sostituisce ed annulla espressamente ogni precedente disposizione sulla riscossione dei contributi predetti.

Art. 2.

Misura della contribuzione

1. Il Consiglio Nazionale Forense determina, entro il 30 novembre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, l'ammontare del contributo relativo all'anno successivo posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento.
2. La determinazione del contributo è effettuata sulla base delle risultanze del bilancio preventivo approvato per l'anno di riferimento.
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Consigliere Tesoriere comunica ai singoli Consigli degli Ordini territoriali l'ammontare del contributo, relativo all'anno successivo, posto a carico degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali.

Art. 3

Adempimenti da parte dei Consigli degli Ordini territoriali

Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascun Consiglio dell'Ordine invia al Consiglio Nazionale Forense il numero degli iscritti negli albi e negli elenchi riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, segnalando i casi di nuove iscrizioni, cancellazioni, sospensioni e radiazioni disposte nel corso dell'anno precedente.

Art. 4

La riscossione del contributo

1. I Consigli dei singoli Ordini, unitamente alla riscossione del contributo annuale da essi determinato ai sensi dell'art. 29, comma 3, della L. 31 dicembre 2012, n. 247, provvedono – secondo le previsioni degli artt. 29, comma 5, e 35, comma 3, della stessa



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

legge, alla riscossione del contributo dovuto al Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 32, comma 2, determinato secondo le previsioni dell'art. 2 che precede.

2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo è fissato dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera tenuto conto di quanto disposto dal secondo comma del successivo art. 5 del presente regolamento.

3. Le eventuali spese sostenute per il recupero forzoso delle somme dovute sono a carico degli Ordini territoriali.

Art. 5

Aspetti gestionali e contabili

1. I contributi da riscuotere per conto del Consiglio Nazionale dovranno essere imputati nei bilanci degli Ordini territoriali nei capitoli di entrata ed uscita, accesi tra le partite di giro.

2. I Consigli degli Ordini dovranno versare al Consiglio Nazionale i contributi riscossi per conto dello stesso entro il termine del 31 marzo dell'anno di competenza. Dovranno, altresì, specificare a quale anno si riferisce l'incasso di eventuali residui.

3. Gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la medesima data, un apposito elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei provvedimenti adottati nei loro confronti, con la relativa data di adozione.

Art. 6

Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla sanzione della sospensione.

2. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso ed i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, e di successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.

3. Qualora, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio dell'Ordine, osservate le forme del procedimento disciplinare, fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito della condotta irrepreensibile di cui all'art. 17, n. 1. lett. h), della legge.

Art. 7

Mancato versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale

1. Il mancato versamento da parte dei Consigli degli Ordini entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza di tutte le quote di spettanza del Consiglio Nazionale,



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

riscosse nel corso dell'anno precedente ai sensi del presente regolamento, darà luogo alla segnalazione dell'inadempimento al Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 35, lett. o).

2. La segnalazione non sarà avviata nei confronti dei Consigli degli Ordini territoriali che dimostreranno di aver comunque avviato, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza, il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione per morosità nei confronti degli iscritti che non hanno corrisposto i contributi dovuti per l'anno di competenza.

3. Ai Consigli degli Ordini territoriali per i quali sia stata avanzata al Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 1 del presente articolo, la segnalazione di cui all'art. 34 lett. o) della Legge Professionale, è inibita la possibilità di richiedere il patrocinio e contributo economico per l'organizzazione di eventi formativi, o ospitare eventi con la partecipazione del CNF.

Art. 8

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'apposita pagina dedicata del sito web istituzionale del Consiglio Nazionale Forense, www.consiglionazionaleforense.it.

Art. 9

Disciplina transitoria

Per l'anno 2013, in considerazione della data di approvazione del presente Regolamento e della sua prima applicazione nel corso dell'anno:

- a) il contributo resta determinato nella misura vigente e verrà, per l'anno 2014, rideterminato entro il 30 novembre 2013, secondo le previsioni di cui all'art. 2 del Regolamento;
- b) il termine fissato dagli art. 3.1 (comunicazione del numero degli iscritti) e 5.3 (comunicazione degli iscritti morosi) alla data del 31 gennaio di ciascun anno, viene fissato, per il solo anno 2013, alla data del 30 settembre 2013;
- c) il termine fissato dall'art. 5.2 (versamento delle quote di spettanza del Consiglio Nazionale Forense) al 31 marzo dell'anno successivo a quello di competenza, viene fissato, per il solo anno 2013, al 30 settembre 2013;
- d) entro il 30 settembre 2013, i Consigli degli Ordini territoriali dovranno regolarizzare tutte le posizioni debitorie maturate nei confronti del Consiglio Nazionale e relative alle quote degli anni 2012 e precedenti;
- e) gli stessi Consigli dovranno inviare al Consiglio Nazionale, entro la medesima data del 30 settembre 2013, un apposito elenco, distinto per anno di competenza, contenente sia i nominativi degli iscritti inadempienti, sia il numero e l'importo delle quote non riscosse, con la specificazione dei motivi che hanno determinato il mancato incasso e dei provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti inadempienti, con la relativa data di assunzione.
- f) le quote per le quali non sia dimostrata l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'iscritto moroso, per le quali si applica comunque quanto disposto dall'articolo 6.2 (permanenza dell'obbligo al versamento dei contributi) del presente



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

regolamento, dovranno essere versate al Consiglio Nazionale entro e non oltre la data del 30 settembre 2013.

g) nei confronti dei Consigli degli Ordini che a tale data risulteranno ancora inadempienti alle disposizioni del presente regolamento si applicheranno le procedure di cui al precedente articolo 7.